

Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINA UFFICIO DI STAFF
CONTENZIOSO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – GIUDICE DI PACE
RESPONSABILE DEL SETTORE: Segretario Generale dott. Tommaso De
Girolamo

Registro Generale n. 332 del 08/04/2020

Registro Settore n. 33 del 18/03/2020

OGGETTO: Liquidazione d.f.b. lettera "a" Sentenza n.765/19 – Giudice di pace di Marigliano

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> • Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 • Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE
Segretario Generale
Dott. Tommaso De Girolamo

Il Responsabile

Premesso che con sentenza n.765/2019 del Giudice di Marigliano in accoglimento della domanda attorea ha condannato il Comune di Marigliano, al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra De Cicco Anna nella misura di € 500,00 oltre interessi legali, nonché la pagamento delle spese legali per € 450,00 comprensive di spese esenti, oltre spese forfettarie, IVA e CPA con attribuzione all'avv. Carlo Pagliarulo, procuratore antistatario;

che con proposta prot. gen. 23150/2019, è stato sottoposto al Consiglio Comunale il riconoscimento, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 TUEL lettera "a", della citata sentenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. gen. 2121/2020;

Dato atto che la proposta è stata approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/02/2020;

Considerato che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente;

Considerato che i fondi per la liquidazione dei debiti fuori bilancio sono stati finanziati ed impegnati sull'esercizio finanziario 2019;

Vista la copia della parcella n.16/20 del 24/02/2020, trasmessa in copia dall'avv. Carlo Pagliarulo;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

Viste:

- la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze;
- la Risoluzione n.106/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

Accertato, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

- nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;

- il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto di pretendere dalla parte soccombente anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di IVA qualora la predetta imposta non possa essere detratta;
- la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte del costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna ma, non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l'obbligo del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica;
- in applicazione dell'art.25 del DPR 600/73, secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo "*ancorché...rese a terzi o nell'interesse di terzi*", il Comune di Marigliano – soccombente sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione;

Dato atto che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

Visto il TUEELL n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di dare atto, per le ragioni espresse in narrativa, che il debito fuori bilancio rientra nella casistica dell'art.194 lettera "a" del TUEELL, scaturito dalla sentenza n. 765/19 del Giudice di pace di Marigliano;
- di liquidare alla sig.ra De Cicco Anna, residente in Camposano alla via Montevergine n.55 C.F.: DCCNNA72764G812W, la somma di € 534,49;
- di accreditare la somma di € 534,49 sul c/c avente IBAN : ITxxxxxxxxxxxxxx;
- di liquidare all'avv. Carlo Pagliarulo con studio in Marigliano alla via Giannone n.78 C.F.: PGLCRL73T06E955W – Partita IVA 04102741214 la somma di € 651,23;
- di accreditare all'avv. Carlo Pagliarulo la somma di € 559,23 (al netto della ritenuta d'acconto di € 92,00) su c/c IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;
- di dare atto che la spesa di € 1.185,72 risulta impegnata sul cap. 2495/29 del bilancio 2019 impegno n.1877;
- di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

IL RESPONSABILE
Segretario Generale

Dott. Tommaso De Girolamo